DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina

(94/86/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafi 2 e 3,

considerando che le importazioni di carni di selvaggina devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi che sono in grado di fornire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti alle condizioni fissate per la commercializzazione nella Comunità;

considerando che per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controlli occorre stabilire gli elenchi provvisori di paesi terzi o parti di paesi terzi di cui trattasi da cui sono autorizzate le importazioni di carni di selvaggina da piuma o di carni di altra selvaggina;

considerando che è opportuno distinguere le importazioni di carni fresche di ungulati selvatici autorizzate dai paesi terzi che figurano sull'elenco della prima parte dell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla decisione 93/507/CEE della Commissione [4];

considerando che ai fini dell'adattamento al nuovo regime a seguito dell'adozione degli elenchi suddetti occorre prevedere un termine per la loro applicazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carne di selvaggina da piuma dai paesi terzi che figurano nell'elenco della prima parte dell'allegato.

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di altra selvaggina oltre alle carni di selvaggina da piuma provenienti dai paesi terzi che figurano sull'elenco della seconda parte dell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
[4] GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 36.

ALLEGATO

Gli elenchi seguenti sono elenchi di massima in quanto le importazioni devono soddisfare le condizioni di polizia sanitaria ad esse applicabili.

PARTE I

Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano importazioni di carni di selvaggina da piuma :

— I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame che si trovano nella decisione 94/85/CE [1] con l'esclusione dei paesi terzi che possono esportare carni fresche di pollame nella Comunità in ragione dell'utilizzazione delle deroghe dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della decisione 93/342/CEE della Commissione [2] ;

— La Groenlandia.

PARTE II

Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di selvaggina oltre alle carni di selvaggina da piuma :

A. *Per le carni dei biungulati e solipedi selvatici :*

i paesi terzi che figurano nelle colonne appropriate per le carni fresche dei biungulati selvatici e gli animali selvatici della specie equina della parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, tenendo conto delle restrizioni stabilite nella colonna delle note speciali per le carni fresche.

B. *Per le carni di selvaggina oltre a quelle summenzionate nelle parti I e II (A):*

tutti i paesi terzi che figurano sulla lista della parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

---

[1] Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.